

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

17.

**SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	267
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
BRONZUTO ed altri: Interpretazione autentica del primo comma lettera <i>b</i> ) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1834);	
CAROLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (1835) . . . . .	267
PRESIDENTE . . . . .	267, 269, 270, 275
BRONZUTO . . . . .	270, 271, 273
CANESTRI . . . . .	274
CAROLI . . . . .	271, 272
FERRARI AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	269, 270
MORO DINO . . . . .	272
RAUSA . . . . .	274, 275
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i> . . . . .	268, 269
SPITELLA . . . . .	273, 274
TEDESCHI . . . . .	272, 273

La seduta comincia alle 10,50.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giomo.

**Discussione delle proposte di legge Bronzuto ed altri: Interpretazione autentica del primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1834); Caroli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazione della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (1835).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bronzuto, Sanna, Tedeschi, Cecati, Pascariello, Canestri, Conte, Bini, Giannantoni, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Mattalia, Natoli, Natta, Raicich, Scionti: « Interpretazione autentica del primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge

13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (1834); Caroli, Mazzarrino e Urso: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica » (1835).

L'onorevole Reale Giuseppe ha facoltà di svolgere la relazione.

**REALE GIUSEPPE, Relatore.** Già in sede referente si è avuta una esposizione abbastanza diffusa su queste due proposte di legge; ciò non toglie che esse debbano essere ripetute alla luce delle considerazioni che sono state avanzate e dalle organizzazioni degli interessati, e dagli incontri che si sono venuti determinando.

In sostanza, la proposta Bronzuto ed altri, propone un'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 282 che la Commissione ha approvato nel giugno scorso.

Per l'intelligenza del testo e per un'informazione, per quanto non necessaria, è da dire che all'articolo 4 della legge venne posta la necessità di due graduatorie per gli incarichi nelle scuole medie. Una prima graduatoria riguardava gli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione, la seconda si riferiva a quelli forniti di un titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione.

Per quanto riguardava gli insegnanti di educazione fisica, a proposito di questa graduatoria, si affermava che ad essa partecipavano quanti avessero avuto l'incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69. Da questo è derivata l'interpretazione proposta dal collega Bronzuto e dal collega Caroli ed altri sull'intelligenza di quei « quanti abbiano avuto quegli incarichi ».

L'amministrazione ha dato un'interpretazione restrittiva della proposizione, intendendo che nelle parole « quanti abbiano avuto l'incarico » siano da rinvenire coloro che effettivamente ricevettero incarico il quale, ai termini della legge 831, va dato dai provveditori e dev'essere incarico di insegnamento o supplenza annuale.

In nessun caso, si è detto, può essere tirato in causa un insegnamento affidato da un preside perché, allora, si tratta di supplenza temporanea e non di incarico.

La proposta di legge Bronzuto propone che negli incarichi annuali di insegnamento conferiti per l'anno scolastico 1968-69, debbano rientrare tutti coloro che hanno ricevuto, a

qualunque titolo, dal provveditore o dal preside un insegnamento di educazione fisica.

Quindi, il discorso, per quanto riguarda la proposta di legge Bronzuto, è fermo a questa interpretazione.

Segue la proposta di legge Caroli ed altri che affaccia modifiche a questa prima proposizione; essa cioè all'articolo 1 ripete lo stesso concetto già espresso dalla proposta di legge Bronzuto, ma con delle modifiche.

Nella formulazione di queste graduatorie si chiede che, dopo l'ultimo di coloro che fanno parte della graduatoria degli abilitati, siano inseriti coloro che sono stati iscritti agli appositi corsi istituiti presso gli istituti superiori di educazione fisica.

Si tratta dei corsi triennali di cui si parla alla legge n. 932 e ai quali, con quella stessa legge, furono ammessi tutti coloro che avevano un triennio di insegnamento con qualifica non inferiore a valente e che dovevano servire una sola volta dal 1966 in poi. Si dice anche che la categoria di coloro che hanno un'iscrizione per l'anno accademico 1966-67 e 1968-69 presso gli istituti superiori di educazione fisica, debba precedere nella graduatoria coloro di cui si è detto all'articolo 1.

Inoltre, l'articolo 3 prevede che coloro i quali nell'anno scolastico 1968-69 hanno prestato servizio in un periodo indicato dalla stessa ordinanza e non sono considerati nel personale previsto dall'articolo 2, debbano anch'essi precedere quelli di cui si è detto prima.

Come si vede, si viene ad avere un allargamento di posizioni che turba l'insieme della situazione.

Nell'articolo 4 si può trovare un motivo di superamento di quanto si viene a stabilire, ripetendo l'articolo 7 della legge n. 282, in fatto di sistemazione, trasferimento e completamento di orari di abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio.

In questa sede possono essere effettuate sistemazioni anche per i posti occupati da incaricati non abilitati, cioè bisogna dire da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione. Forse la chiave del problema è proprio in questo articolo 4. Secondo la legge n. 282, le sistemazioni si riferivano a coloro che erano incaricati non abilitati, cioè al caso specifico di laureati che, avendo il titolo di partecipazione all'esame di abilitazione, facevano parte di questa graduatoria.

Qui si parla di insegnanti sforniti di titolo di studio valido per partecipare all'esame di

abilitazione, cioè che non hanno nemmeno il titolo. Che cosa si desidera, quindi? Si desidera conservare il diritto alla nomina a tempo indeterminato anche ad una categoria che non è fornita del titolo di studio per poter adire all'esame di abilitazione. Il problema è tutto qui: si tratta di stabilire se questo diritto ad essere inclusi in una graduatoria alla quale non pare si possa aver diritto, debba essere rispettato o meno.

Le conseguenze dell'interpretazione autentica sarebbero altre. In conclusione, la Commissione deve dire se può essere incluso in una graduatoria per nomina a tempo indeterminato anche colui che ha insegnato a qualsiasi titolo nel corso dell'anno 1968-69 e precedentemente. Le considerazioni a questo proposito potrebbero essere tante, ma il relatore in questa prima fase ha il dovere, prima di esprimersi, di conoscere il pensiero della Commissione. È chiaro che se la soluzione adottata dalla Commissione fosse positiva, il relatore la condividerebbe. È possibile, a suo parere, conservare il diritto d'inclusione nella graduatoria a coloro che hanno già insegnato e sono forniti di un titolo, quanto meno di servizio. Né si può dire che verrebbero mortificati gli interessi di coloro che sono iscritti all'istituto superiore di educazione fisica.

Vorrei pregare i colleghi di non affrontare problemi in proiezione e di limitarsi a questa specifica questione, perché altrimenti la discussione diventerebbe estremamente difficile e non troverebbe in questa sede una conclusione favorevole.

Desidero fin d'ora anticipare un emendamento soppressivo degli articoli 2 e 3 della proposta di legge Caroli e un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, dopo le parole « per i posti occupati da incaricati », con le parole « ivi compresi quelli indicati nel comma precedente ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dico fin d'ora che non sono affatto d'accordo. Non potete mettermi all'improvviso di fronte ad emendamenti di questa natura.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Ho anticipato una mia personale opinione, poiché la volta scorsa abbiamo discusso a lungo ed oggi speriamo di arrivare in porto.

PRESIDENTE. Il Ministro ha chiesto di fare alcune dichiarazioni. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, noi attribuiamo molta importanza a questo provvedimento e, nello stesso tempo, lo riteniamo positivo dal punto di vista sociale, poiché si risolve un problema umano che da tempo è trascurato. Consideriamo utile tale provvedimento anche dal punto di vista dell'interesse della scuola perché si dà una continuità didattica che ora manca, ma, soprattutto, confidiamo che esso sia un contributo notevole ad un ordine della nostra scuola.

Voglio vivamente raccomandare alla Commissione che, alla ripresa dei lavori, si dia la massima urgenza a questo provvedimento.

C'è urgenza anche perché questi corsi abilitanti devono essere iniziati molto presto. Ci tranquillizza il fatto che i concorsi per l'abilitazione che noi faremo diventeranno operanti soltanto nell'ottobre del 1971 per cui non si avrà nessun turbamento nelle graduatorie degli incarichi dell'anno prossimo. L'ottobre del 1971 sembra una data molto lontana, ma noi prima di allora dobbiamo mettere in moto tutta la macchina amministrativa.

Dopo l'approvazione di questa legge, vorremmo portare alla Camera il problema dello stato giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mi consenta di esprimerle a nome di tutta la Commissione il più vivo apprezzamento per le dichiarazioni fatte, soprattutto per quelle riguardanti il problema dei fuori ruolo che è fondamentale per la soluzione dei nostri problemi scolastici. Ella troverà nella Commissione la più aperta collaborazione e le assicuriamo che alla ripresa dei lavori parlamentari si metterà subito all'ordine del giorno questo problema. Siamo anche soddisfatti dell'annuncio fattoci di una prossima presentazione del disegno di legge sullo stato giuridico.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi concordiamo in pieno sulla necessità e voglio aggiungere sull'urgenza di chiarire in modo definitivo questa materia che è stata motivo di profondo disagio per tutti, anche per me. Ci troviamo di fronte ad esigenze contrastanti ugualmente meritevoli di attenzione.

Noi volgiamo un occhio attento ai giovani che frequentano l'ISEF e non è vero che vogliamo disconoscere la sempre migliore preparazione degli insegnanti di questa materia, anzi desideriamo valorizzarli il più possibile, ma, nello stesso tempo, non possiamo rima-

nere insensibili alle esigenze umane, sociali ed obiettive di coloro che hanno avuto un incarico. Non è possibile eliminare costoro ed è giusto che ciò abbia trovato la vostra opposizione.

È inutile nascondere che questa materia è delicata al punto che la stessa Presidenza del Consiglio ha mostrato interesse per questo problema; confidiamo di trovare una soluzione che dimostri di aver tenuto presente l'una e l'altra considerazione.

Signor Presidente, noi non ci siamo opposti all'iscrizione all'ordine del giorno di questo provvedimento, ma abbiamo solamente chiesto di passare ai voti alla ripresa dei lavori.

Noi desideriamo approfondire e definire meglio la nostra posizione per sostenerla in modo tranquillo ed evitare situazioni incresciose tra Commissione e Commissione e tra la Commissione della Camera e quella del Senato. Sono favorevole all'iniziativa; non c'è dubbio che la nostra propensione è per la proposta Caroli, nonostante che sia rimasto stupito degli articoli 2 e 3 che avrei preferito che non ci fossero.

Penso che sia il caso di passare al dibattito, ma prima di deliberare, concedeteci un minimo di tempo per definire un nostro testo che la Commissione sarà libera di accettare o meno.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BRONZUTO.** Dopo le dichiarazioni del ministro, sono costretto a precisare il pensiero del nostro gruppo in merito al problema sollevato. Vorrei premettere che spesso rischiamo di saltare alla ribalta della cronaca non in relazione all'importanza dell'atto che compiamo, ma in relazione all'importanza che a questo atto attribuiscono altri per informazioni volutamente distorte.

Vorrei subito entrare nel merito delle preoccupazioni del Presidente che alludeva alle manifestazioni degli studenti dell'ISEF contro questa nostra proposta di legge, ignorando, vedi caso, che esistono analoghe proposte di legge di altri gruppi politici e dimenticando che esistono altre proposte di legge, queste veramente gravi, per i problemi che essi intendono sollevare.

Vorrei tranquillizzare il presidente e l'onorevole ministro in merito alle agitazioni di questi studenti con i quali abbiamo avuto il piacere e la fortuna di parlare. Abbiamo spiegato loro che erano male informati sul

senso, la portata ed il valore della nostra proposta di legge per cui essi stessi hanno convenuto con noi sulla necessità e sulla giustezza della sua approvazione.

Inoltre sono d'accordo con noi sull'impostazione più generale da dare alla soluzione dei problemi dell'educazione fisica e all'insegnamento di essa, tant'è vero che siamo stati invitati alle assemblee degli studenti dell'ISEF per ripetere le nostre argomentazioni e dare altre delucidazioni. Se queste sono dunque le preoccupazioni, credo che possano essere superate. Ma non mi pare che sia questo il problema.

Non si tratta tanto in questa sede di preoccuparci di vedere a chi giovi e chi danneggi questo provvedimento. In effetti la proposta di legge, se sarà approvata, non recherà danno ad alcuna categoria; in particolare, non arrecherà alcun danno agli studenti e ai diplomati dell'ISEF, né agli insegnanti di educazione fisica abilitati. Ma il vero problema che dobbiamo affrontare e risolvere, ora, è quello della retta applicazione della legge n. 282, in relazione al secondo comma dell'articolo 4, lettera b). E non si tratta delle prossime nomine, signor ministro, ma di quelle di quest'anno: si tratta di trasformare le nomine precarie che questi insegnanti hanno avuto in nomine a tempo indeterminato.

Il ministro ha anche detto che il Governo non si è opposto all'iscrizione delle proposte di legge all'ordine del giorno e di non voler fare uso di strumenti regolamentari, cioè non ha minacciato la rimessione in Assemblea davanti ad una eventuale e decisa volontà della Commissione di passare ai voti, oggi, ma ha chiesto del tempo per passare poi ai voti alla ripresa dei lavori parlamentari.

Noi non siamo favorevoli alla richiesta di rinvio del Governo, proprio per la semplicità della questione da affrontare.

Si tratta unicamente e semplicemente, come ha detto il relatore, di un'interpretazione autentica di quanto abbiamo detto, e chiaramente, al primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge n. 282, per quanto riguarda gli insegnanti di educazione fisica.

Mi permetto di sottolineare che il ministro non poteva interpretare questa legge come ha fatto perché in questo modo egli offende il legislatore, che, in questo caso, avrebbe fatto una norma inutile: infatti, se noi avessimo voluto intendere per incarico annuale quello conferito dal provveditore agli studi, non avremmo dovuto parlare di insegnanti sfortunati di titolo di studio specifico dal momento

che questi non possono aver l'incarico dal provveditore agli studi.

Quindi noi saremmo stati e resteremmo dei perfetti analfabeti dal momento che vorremmo estendere dei benefici ad una categoria in base ad un requisito che non può assolutamente avere, giacché, e mi scusino gli onorevoli colleghi per la noiosa ripetizione, senza titolo di studio non si può avere l'incarico a cui si riferisce il ministro. E che così sia, risulta chiaro dagli atti parlamentari.

Infatti, illustrando l'emendamento del gruppo comunista che introduceva la norma in discussione mi sono permesso di dire: « mi riferisco, in particolare, agli insegnanti di educazione fisica che possono non avere il titolo prescritto e che hanno avuto, in base alla legge, l'incarico annuale ».

Ora ritengo che costoro dovrebbero essere almeno compresi nella seconda graduatoria dal momento che non potrebbero essere iscritti in altre graduatorie e che, a causa di ciò, verrebbero automaticamente a perdere l'incarico ». Ma lo spirito della norma è addirittura lampante nelle parole del relatore della legge n. 282, onorevole Magri: « quando avete proposto e noi abbiamo accettato la aggiunta all'articolo 1 delle parole " nonché di educazione fisica ", evidentemente non è sfuggito che ciò avrebbe portato, in seguito, a qualche complicazione, perché è noto che la normativa relativa all'educazione fisica è stata ed è diversa da quella in vigore per tutti gli incarichi di insegnamento. Al di fuori di questa ipotesi non esiste alcuna possibilità; mettendo puramente e semplicemente il riferimento all'incarico di coloro che non sono provvisti del titolo di studio che dà diritto di presentarsi all'abilitazione senza specificare che intendiamo riferirci esclusivamente agli insegnanti di educazione fisica, introdurremmo un elemento di confusione. Noi escludiamo tutti gli altri — continua il relatore — che non abbiano il titolo di studio prescritto, ma facciamo un'eccezione per gli insegnanti di educazione fisica ».

E infine, sempre nel corso di quella discussione, per bocca dell'onorevole Buzzi, anche il Governo dichiara « di essere disposto a considerare una rielaborazione che faccia specifico riferimento agli insegnanti di educazione fisica, tenendo anche in considerazione l'ordinamento del tutto atipico di questa materia ». Così stanno le cose, nella legge n. 282. E torniamo al presente. Non me ne vogliono l'onorevole Caroli e i colleghi del suo gruppo che hanno presentato l'altra proposta di legge se io dico, non per narcisismo o per

cocciutaggine, di preferire la nostra proposta di legge; la legge n. 282 è già di per sé tanto macchinosa che se noi andassimo ad aggiungere a questa norma interpretativa le norme integrative di cui parla l'onorevole Caroli, non faremmo altro che rendere la questione ancora più complicata.

Perciò sono d'accordo con il relatore circa l'eliminazione degli articoli 2 e 3 della proposta di legge Caroli, né capisco il favore del Governo per questa proposta dal momento che anche il Governo sembra contrario agli articoli suddetti. Tolti questi articoli alla proposta Caroli, non resta che la norma interpretativa della nostra proposta di legge e un articolo 4 che, oltretutto, è pleonastico; ciò che dice tale articolo infatti è previsto dalle norme generali che regolano tutta la materia degli incarichi: approvandolo si potrebbero creare solo degli equivoci.

Proponiamo, pertanto, che si passi ai voti, approvando la pura e semplice interpretazione autentica, che consente di conferire a questi insegnanti la nomina a tempo indeterminato, senza aggiungere altre complicazioni ed altri elementi di confusione ai troppi già presenti nella legge n. 282.

CAROLI. Sono d'accordo sulla proposta del relatore di eliminare gli articoli 2 e 3 che, in sostanza, nulla tolgono al progetto. Sono anche d'accordo per quanto riguarda le considerazioni del ministro. Noi dobbiamo cercare di contemperare due esigenze e ritengo che gli articoli 1 e 4 rispondano bene a questo scopo.

Con l'articolo 1 vogliamo conferire la nomina a tempo indeterminato a tutti gli insegnanti sprovvisti di titolo specifico, soddisfacendo quindi un'esigenza umana nei confronti di un personale che la scuola ha creduto opportuno utilizzare in momenti di emergenza.

L'articolo 4 tiene conto della esigenza di qualificazione per coloro che devono essere chiamati ad insegnare educazione fisica, stabilendo una precedenza in graduatoria a favore di tutti coloro che saranno provvisti di titolo specifico.

Pertanto, pur eliminando gli articoli 2 e 3, salvaguardiamo l'esigenza di coloro che sono sprovvisti di titolo specifico con l'articolo 1 e soddisfacciamo l'esigenza di coloro che riusciranno a conseguire il titolo con l'articolo 4. Dal momento che mi sembra che siano anche rispecchiate le considerazioni del ministro, credo che oggi stesso potremmo completare

la discussione generale ed approvare il provvedimento.

MORO DINO. Signor Presidente, abbiamo già esposta la posizione del nostro gruppo, sia pure attraverso una serie di domande rivolte al relatore, già alcuni mesi fa. La nostra preoccupazione è cioè quella che l'approvazione dell'interpretazione autentica non leda un interesse ed un diritto che non può non essere riconosciuto a coloro che frequentano gli istituti superiori di educazione fisica; e questa preoccupazione intendo ribadirla oggi.

Noi riteniamo che debbano essere conciliate queste due esigenze, rappresentate - e non indulgo, limitandomi all'argomento oggetto delle proposte di legge, alla tentazione di fare un discorso più generale sull'educazione fisica così com'è impartita nella scuola italiana e sulla preparazione degli insegnanti - una da coloro che hanno avuto l'incarico di insegnamento per l'anno 1968-69 o per gli anni precedenti, pur essendo senza titolo che consenta di adire l'esame di abilitazione; l'altra, che pure si deve tenere presente, rappresentata dall'interesse legittimo di coloro che seguono i corsi dell'istituto superiore di educazione fisica, sulle cui finalità e metodo di insegnamento sarebbe opportuno tenere un lungo discorso che potrebbe chiarire la posizione delle varie parti. Noi saremmo d'accordo circa la soppressione degli articoli 2 e 3 della proposta Caroli perché riteniamo che non si apra con la soppressione la possibilità di riapertura di corsi speciali, ma dovremmo avere dal relatore e dal Governo la garanzia che non siano, con l'approvazione di questo provvedimento, pregiudicati gli interessi legittimi degli iscritti all'istituto superiore.

Ho seguito attentamente quanto ha detto l'onorevole Bronzuto e non sono persuaso che l'approvazione della sua proposta di legge elimini ogni preoccupazione su questo punto, né d'altra parte crediamo che si elimini stralciando dalla proposta di legge Caroli l'articolo 4 che pensiamo invece debba essere mantenuto in ogni caso; ed in ordine a questo punto vorremmo avere anzi dal Governo una assicurazione. Desideriamo cioè che l'esigenza legittima di tenere presente la posizione di coloro che hanno avuto l'incarico per l'anno 1968-69 o per i precedenti non venga ad impedire che si possa estrinsecare un diritto legittimo da parte di coloro che abbiano frequentato un istituto superiore di educazione fisica. Questa è la preoccupazione

del nostro gruppo, che vorremmo che fosse tenuta presente dal relatore e dal Governo.

TEDESCHI. L'onorevole Bronzuto ha espresso molto chiaramente la posizione del nostro gruppo e la questione dell'articolo 4.

È chiarissimo che non c'era bisogno di questa legge per l'interpretazione autentica; del resto, tutti sanno che essa ha avuto una strana iniziativa presso gli uffici del Ministero della pubblica istruzione con la partecipazione anche di deputati e che poteva avere più il valore di salvar la faccia, per tornare indietro, a quei funzionari del Ministero che avevano inventato questo *casus* e sul quale hanno vissuto per mesi, speculando e armando distorsioni fra gli studenti dell'ISEF.

Noi non possiamo trasformare il dibattito su una legge che ne interpreta un'altra in un ripensamento sulla legge che dev'essere interpretata. Quella legge ha detto una cosa, si tratta di stabilire se l'ha detta o meno. Non capisco per questo il discorso dei contemporanei rispetto al quale si chiede che, oggi, si faccia una discussione condizionata.

Che cosa ha detto il Ministero? Esso dice che la parola incarico non può essere intesa come è intesa, perché tale parola sta a indicare l'incarico che è concesso dal provveditore. Quella legge aggiunge: « agli abilitati », sicché, se si dovesse seguire questa interpretazione, si verrebbe a creare una legge che disciplina una cosa che non c'è e, nello stesso tempo, si cadrebbe nel ridicolo perché dovremmo convenire che tutti gli incarichi concessi ai laureati non abilitati e la stessa parte di questa legge che consente di formare la graduatoria dei laureati, non dovrebbe valere niente.

Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad una questione inventata in mala fede da alcuni funzionari della pubblica istruzione. Non c'è nulla da temperare poiché non ci sono esigenze contrastanti tra coloro che vogliono applicata questa legge e coloro che sono contrari, tanto è vero che abbiamo detto che anche i titoli specifici avrebbero potuto essere iscritti nella graduatoria per l'incarico a tempo indeterminato. Si trattava, semmai, di un emendamento che completava la legge Spigaroli.

Gli studenti dell'ISEF ritengono che tutto questo costituisce il primo gradino per ripristinare i corsi estivi per chi non ha titolo. Questo è il timore degli studenti dell'ISEF!

Applicando, invece, la legge Spigaroli in modo corretto, non ci dovrebbe essere nessun timore.

Un'altra garanzia che chiedono gli studenti dell'ISEF è quella di non facilitare, in futuro, il conseguimento del titolo a chi non lo possiede.

Ribadisco ciò che ha detto l'onorevole Bronzuto sull'articolo 4. Potremmo accettare l'idea di votare, mentre ci potremmo astenere sull'articolo 4 della legge Cairoli, approvando così l'articolo 1 che è comune alle due proposte di legge.

SPITELLA. Ci rendiamo conto della necessità di trovare in questa materia una soluzione che contemperì delle esigenze diverse e che salvaguardi il principio in base al quale il ricorso a personale sfornito di titolo di studio non può che essere fatto in assenza di personale che ha questo titolo. Forse, quando abbiamo approvato la legge Spigaroli, non abbiamo valutato appieno il significato del termine « incaricato » o perlomeno non ci siamo resi conto che qualche difficoltà sarebbe sorta e che in una dizione così larga avremmo potuto comprendere anche dei casi limite.

Credo che, in sostanza, possiamo essere tutti d'accordo. Forse non ci siamo resi conto che, data questa situazione così genericamente enunciata, potevano esserci casi diversi. Cioè in considerazione di un incarico vero e proprio, annuale o conferito dal preside, e di durata più limitata, per un ristretto numero di ore, avremmo potuto rivolgere la nostra attenzione non solo al personale che aveva insegnato in via normale per tutto l'anno, ma anche al personale incaricato in modo estremamente temporaneo e provvisorio.

BRONZUTO. La legge è precisa circa l'incarico inferiore ad un anno.

SPITELLA. Io ritengo comunque che una ricerca di chiarimento attraverso una norma che sia di interpretazione autentica ci possa trovare tutti d'accordo. Certo noi dobbiamo riesaminare il problema delle conseguenze di questa norma in relazione alla posizione dei giovani dell'ISEF e di coloro che si accingono ad avere un titolo di studio valido, né credo si possa disattendere questa istanza, che più che essere una richiesta settoriale è di ordine generale e obiettivo, in forza della quale non possiamo precludere l'accesso all'insegnamento al personale che andrà a conseguire il titolo, perché tutti i posti sono già occupati da personale con nomina a tempo indeterminato che quel titolo non ha.

In base a questo concetto ritengo che l'articolo 4 della proposta Caroli debba essere accolto in una formulazione che, a mio avviso, è già sufficientemente chiara. Propongo solo di mutare la parola « possono » con una dizione che fornisca una più precisa indicazione conforme al testo legislativo, perché si potrebbe dare luogo ad equivoci. Ma, con queste riserve, non penso che non si possa accettare una norma del genere e ritengo, come tutti noi che abbiamo avuto incontri con i giovani dell'ISEF, che l'approvazione di questo articolo dovrebbe servire a tranquillizzare il mondo degli studenti di educazione fisica.

Se non vi fosse il motivo della preoccupazione della Commissione di non disattendere l'aspettativa di altri insegnanti che sono stati utilizzati nella scuola non vi sarebbe più ragione di attendere, anche se è vero che la gran parte di coloro che sono andati ad insegnare senza titolo sapevano che si trattava di qualcosa di temporaneo; in genere si tratta di studenti universitari o diplomati in cerca di una prima occupazione, ma vi sono anche persone che insegnano da molti anni.

Per la verità, fra gli insegnanti senza titolo, coloro che hanno avuto buona volontà nel desiderio di impegnarsi in una qualificazione, ormai, attraverso il primo o secondo gruppo di corsi estivi, hanno conseguito un titolo per cui la loro situazione si è normalizzata; ritengo tuttavia che sarebbe interessante, e mi permetto di chiederla al Governo, una informazione più precisa. Penso che vi siano insegnanti con un notevole numero di anni di servizio e, se il Governo potesse fornirci una indicazione precisa circa il numero di coloro che sono inseriti negli elenchi predisposti sulla base della legge Spigaroli, avremmo il quadro della entità del fenomeno.

Forse la situazione varia da regione a regione ed è difficile fare una stima. Credo che siamo tutti d'accordo sulla necessità di venire incontro al personale incaricato: è chiaro che, fin quando dovremo utilizzare personale senza titolo di studio per ricoprire una parte delle ore di insegnamento di educazione fisica, è anche giusto che si mantenga questo personale occasionalmente reclutato allargando il fenomeno. Quale è l'unico limite che dobbiamo porre? L'arrivo di personale con titolo di studio. Fatta questa precisazione, potremmo ricercare anche altre strade per migliorare e rendere meno difficile la situazione di questi docenti. La prima è quella indicata dal relatore, che condivido pienamente, di pre-

vedere un meccanismo per cui, quando questi docenti perdono il posto per il sopraggiungere di insegnanti con il titolo di studio, siano inseriti in fondo alla graduatoria in modo che rientrino in circolazione.

Un altro punto sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo riguarda ciò che si è andato verificando in seguito alla applicazione della legge Spigaroli ed in seguito al conferimento degli incarichi. Mi riferisco ad una tendenza, almeno presso certi provveditorati, da parte di insegnanti di ruolo, a richiedere in base alla legge n. 1617 delle ore in supero. La legge prevede che in assenza di personale con titolo di studio si può provvedere ad assegnare ore in supero a personale di ruolo. È accaduto pertanto che molti insegnanti di ruolo hanno detto: prima di attribuire ore di insegnamento al personale degli elenchi previsti dalla legge Spigaroli, date a noi un maggior numero di ore. Abbiamo personale di ruolo che ha avuto quindi perfino 24 ore, e questa situazione penso che possa essere eliminata. Il ministro può studiare la materia, perché forse sarebbe opportuno dare una indicazione immediata in questo senso all'ufficio legislativo. Comunque ritengo che sia opportuno che nella norma che approveremo si inserisca un articolo che precisi che si deroga da questa impostazione a favore del personale compreso in questi elenchi anche se non ha il titolo specifico.

In questo modo, anche se da un lato restiamo fermi nel garantire la precedenza assoluta ai docenti forniti di titolo di studio che si preparano a chiedere l'incarico, dall'altro faremo quanto è possibile per mantenere il lavoro a questo personale. Non abbiamo certo la pretesa di avere esaurito l'argomento; un approfondimento ci potrebbe consentire l'individuazione di uno strumento più completo che riesce a conciliare le due esigenze.

Per questo ritengo che un momento di riflessione, sulla base di questi dati che sono essenziali, potrebbe essere utile.

Mi permetto di insistere con il Governo affinché la Commissione sappia con esattezza, in questo anno, quale è il numero di docenti forniti di titolo di studio e che trovano inserimento in queste graduatorie e quale è globalmente il numero delle ore di educazione fisica che sono esercitate da personale sfornito di titolo di studio.

Da una valutazione di questi dati, si può esprimere un giudizio sulla entità del fenomeno.

In questo spirito, la Commissione può trovare un modo per offrire un contributo alla ricerca di un equilibrio.

CANESTRI. Anch'io ho avuto un incontro con gli studenti dell'ISEF e ho compreso che la loro preoccupazione fondamentale è quella di non essere svantaggiati rispetto agli insegnanti privi di titolo specifico e preceduti da questi nell'ordine delle nomine.

Mi sono premurato di capire se e come la legge n. 282 garantisca che gli insegnanti forniti di titolo di specifico abbiano la precedenza. Mi pare che la legge indichi questo, per cui si tratta di una interpretazione autentica.

Chiarito questo, penso che l'articolo 4 della proposta di legge Caroli, che ovviamente è pleonastico, non presenta dei motivi per cui ci si debba opporre. Al massimo è pleonastico, al minimo può ulteriormente salvaguardare la preoccupazione degli studenti dell'ISEF.

Se pensiamo che la legge n. 282 dà questa fondamentale garanzia e riteniamo che sia opportuno l'articolo 4 per sottolineare l'esistenza di questa garanzia, non credo che ci sia bisogno di attendere ulteriori notizie statistiche. È utile, secondo me, sapere quale è la situazione reale degli insegnanti non forniti di titolo specifico, anche se, con l'esistenza di una garanzia fondamentale, tale fatto non è decisivo ai fini dell'approvazione di una norma di interpretazione autentica.

Resta fuori di questo discorso il grosso problema dell'ISEF, della sua trasformazione a livello universitario e della preparazione dei suoi insegnanti. Mi auguro che tale discorso possa essere affrontato il più presto possibile.

RAUSA. Mi pare che non sia difficile raggiungere un accordo per l'approvazione di questa legge, anche perché, eliminati gli articoli 2 e 3, si può benissimo arrivare ad un contemperamento degli interessi delle varie categorie impegnate senza titolo specifico nell'insegnamento dell'educazione fisica.

Vorrei osservare che, se ci sono motivi validi per il Governo per richiedere il rinvio alla ripresa dei lavori parlamentari dell'approvazione di questa legge, si potrebbe pure aderire a ciò, ma dovremmo prendere l'impegno di fare in modo che i provveditorati agli studi garantiscano, secondo lo spirito chiarissimo della legge n. 282, i posti a coloro che li occupavano nell'anno 1968-69.

La legge 282 è chiara e chi ha fatto ordinanze contrarie è nell'illegalità. Non possia-

---

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1969

---

mo consentire che un ministro risponda di errori che non sappiamo da dove partano. Bisogna avere dinnanzi agli occhi la posizione di coloro che a Natale perdono il pane, che hanno avuto per un anno o due.

Noi accettiamo il rinvio alla prossima ripresa dei lavori parlamentari, ma chiediamo che si dica ai provveditori di impedire il cumulo degli orari e il completamento obbligato a 18 ore, togliendo il posto a coloro che già lo occupano.

Si è formata un'altra categoria di privilegiati nell'ambito di coloro che si battono per il mantenimento del posto: questo non è lo spirito dell'articolo 1 della legge n. 282.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO